



TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale di Mantova riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Andrea Gibelli	Presidente Rel.
dott. Mauro P. Bernardi	Giudice
dott. Alessandra Venturini	Giudice

nel procedimento n. 4/2020 conc. prev. promosso con ricorso ex art.161 VI co. L.F. depositato il 31/1/2020 dalla società Ruberti srl, con sede in Quistello, Via Basaglie n. 1/C, C.F. e P. Iva 01410300204, in persona del legale rappresentante e Amministratore Delegato Ruberti Marco, nato a Quistello il 13/2/76 e domiciliato in BorgoVirgilio, Via Giorgio Perlasca n. 20, C.F. RBR MRC 76B13H143K, rappresentata ed assistita dagli Avv. Giovanni Frau, Ugo Berloni e Alessandra Bin, giusta procura in calce al ricorso;

RICORRENTE

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI, in persona del Commissario Giudiziale Dr. Luca Gasparini;

avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo della società Ruberti srl

ha pronunciato il seguente

DECRETO

considerato che, con ricorso ex art.161 VI co. L.F., depositato il 31/1/2020 la società Ruberti srl, con sede in Quistello, Via Basaglie n. 1/C, C.F. e P. Iva 01410300204, in persona del legale rappresentante e Amministratore Delegato Ruberti Marco, nato a Quistello il 13/2/76 e domiciliato in BorgoVirgilio, Via Giorgio Perlasca n. 20, C.F. RBR MRC 76B13H143K, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 L.F., entro un termine fissato dal Giudice;

considerato che il Tribunale, con decreto in data 6/2/2020, ha concesso termine sino al 30/4/2020, poi prorogato, prima al 3/10/2020 e, da ultimo, al 2/12/2020, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;

rilevato che la società, in data 1/12/2020, ha depositato proposta, piano e documentazione ex art. 161 commi secondo e terzo L.F.;

considerato che il Tribunale, con decreto in data 10/12/2020 (dep. il 14/12/2020), ha concesso termine di giorni quindici per ovviare alle criticità meglio specificate nel citato decreto;

rilevato che la società ha depositato in data 29/12/2020 integrazione della proposta originaria e del correlato piano e così la proposta definitiva;

considerato che il Tribunale, con decreto in data 14/1/2021 (dep. il 18/1/21), ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società Ruberti srl

fissando l'udienza del 12/5/21(poi differita al 9/6/21) per l'adunanza dei creditori e disponendo, in conformità all'art. 163 bis L.F., l'apertura del procedimento competitivo in considerazione del fatto che il piano prevedeva la cessione del ramo di azienda, come da offerta irrevocabile formulata da RPS srl, con sede in Modena, Via Delle Costellazioni n. 160, C.F. e P. Iva 03895490369, in persona del Presidente dell'Amministratore Unico Righi Stefano, subordinatamente condizionata all'omologa del concordato, di tal che, in applicazione dell'art. 163 bis L.F., occorre stabilire le modalità di presentazione di offerte concorrenti irrevocabili per il procedimento competitivo previsto dalla citata norma;

considerato che, all'esito del procedimento competitivo ex art. 163 bis L.F., il ramo di azienda è stato aggiudicato alla società RPS srl e che, anche in considerazione del maggiore prezzo di aggiudicazione ottenuto per il ramo di azienda la società Ruberti srl ha provveduto in data 30/3/21 a modificare piano, proposta e documentazione ex art. 163 bis comma 5 L.F.;

osservato che la proposta, come modificata e definitiva, prevede il pagamento, nella misura integrale delle spese prededotte, il pagamento del debito ipotecario in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, il pagamento integrale dei creditori privilegiati, ai sensi dell'art. 2751 bis c.c. e dei fornitori privilegiati per Iva di rivalsa, il pagamento dei debiti verso Erario, INPS e INAIL nella misura prevista dall'attestazione ex art. 182 ter L.F., e il pagamento parziale dei creditori chirografari entro tre anni dall'omologa, suddivisi in tre classi, e precisamente:

Classe I – Erario degradato con percentuale di soddisfazione al 11,5%;

Classe II – Banche Chirografo e degradate con percentuale di soddisfazione al 9%;

Classe III – Fornitori chirografari con percentuale di soddisfazione all'10%;

rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di procedura è stata depositata dalla ricorrente nel termine assegnato;

considerato che, in sede di adunanza e nei venti successivi alla chiusura del verbale, la maggioranza prescritta dal testo dell'art.177 L.F. è stata raggiunta, e, più precisamente, è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto e in due classi su tre;

osservato che, con provvedimento in data 15/7/21 depositato il 23/7/21, il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 14/10/21 la comparizione del debitore, del Commissario Giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 L.F.;

osservato che la società Ruberti srl si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo;

visto il parere motivato del Commissario Giudiziale in data 30/9/21, che nulla oppone all'omologazione confermando la valutazione di fattibilità già espressa nella relazione ex art. 172 L.F.;

rilevato che in questa sede il Collegio, non essendo state proposte opposizioni, è chiamato unicamente a riscontrare la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato;

confermata la sussistenza in capo a Ruberti srl della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art.1 L.F., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza;

riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 L.F. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata;

verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge;

rilevato che non è emerso nel corso del procedimento alcun difetto di veridicità dei dati esposti nel piano concordatario, né alcuna carenza nell'attestazione del professionista (Cass.n.18864 del 2011), per cui il voto deve ritenersi correttamente espresso dai creditori, sulla base di adeguate informazioni ricevute in ordine alla proposta ed al piano ad essa sotteso;

considerato, quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato;

considerato che il concordato può qualificarsi in continuità aziendale indiretta;

osservato che, essendovi altri “assets” da realizzare, oltre all'azienda già destinata in proposta e oggetto di aggiudicazione ex art. 163 bis comma 3 L.F., l'esecuzione deve essere affidata a un liquidatore che il proponente il concordato ha già designato nella persona del Dott. Marco Bianchi, per cui il Collegio è vincolato alla scelta operata dalla società proponente, essendo dalla legge attribuito in primis al proponente il concordato di prevedere autonomamente la fase liquidatoria (v. art.182 l.f. “*se il concordato... non dispone diversamente*”);

considerato che il professionista indicato è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per la nomina a curatore, richiamati dall'art. 182 L.F. (Cass. n. 15699 del 15. 7. 2011) ed ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico sulla base di un compenso di Euro 15.000,00 oltre accessori;

rilevato che gli organi della procedura dovranno essere coadiuvati dal Comitato dei Creditori formato da:

Kerma SPV srl
Epsotech Italy srl
Mauri & C. snc di Mauri & C.

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo della società **Ruberti srl**, con sede in Quistello, Via Basaglie n. 1/C, C.F. e P. Iva 01410300204, in persona del legale rappresentante e Amministratore Delegato Ruberti Marco, nato a Quistello il 13/2/76 e domiciliato in Borgo Virgilio, Via Giorgio Perlasca n. 20, C.F. RBR MRC 76B13H143K;

nomina Commissario Liquidatore il Dott. Marco Bianchi;

nomina componenti del Comitato dei Creditori:

Kerma SPV srl
Epsotech Italy srl
Mauri & C. snc di Mauri & C.

- dispone che il Liquidatore Giudiziale tenga informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione, relazionando ogni semestre, come disposto nel seguito e, se richiesto dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà sempre anche il Commissario Giudiziale;
- dispone che il Commissario Giudiziale ed il Liquidatore Giudiziale si attengano alle seguenti indicazioni:
 - * il Liquidatore dovrà predisporre entro sessanta giorni il programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Creditori, tenendo conto del piano concordatario previsto dalla società debitrice e della disciplina di

cui agli articoli da 105 a 108 *ter* L.F. in quanto compatibili;

- * il Liquidatore dovrà redigere rapporti riepilogativi semestrali ex artt. 33 V co. e 182 VI co. L.F. in cui specificherà altresì l'andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario;

- * il Commissario Giudiziale, Dott. Luca Gasparini, sorveglierà l'esecuzione della liquidazione e terrà informato il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

- * il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.;

- * il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti e alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nel programma di liquidazione, acquisendo per le varie attività di liquidazione il parere preventivo del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori, dando notizia dell'attività di liquidazione al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;

- * le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal Comitato dei Creditori;

- * le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;

- * il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato da un membro del Comitato dei Creditori;

- * la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire ad opera del Liquidatore acquisendo parere preventivo del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori, dandone notizia al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni d'urgenza;

- * ultimate le operazioni di liquidazione il Commissario Giudiziale e il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.;
- * i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal Liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti;
- * le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio Postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;
- dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società concordataria, quest'ultima consegna al Commissario Giudiziale per i prossimi esercizi sociali sino all'adempimento del concordato:
 - i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
- dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
- dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione della società;
- dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore, al Liquidatore Giudiziale ed al Commissario Giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;

– manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 L.F..

Mantova, 14/10/21. .

Il Presidente
dott. Andrea Gibelli